

N. R.G. 31/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele Guernelli - Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori - Giudice
Dott.ssa Antonella Rimondini - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 31/2024 rg. PU da

FEDERICO WEBBER - C.F. WBBFRC71L16A944G;

- **ricorrente**

Con ricorso depositato in data 1.2.2024 è stata proposta da **FEDERICO WEBBER** domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché



compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco



delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dott. UMBERTO FENATI, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Il ricorrente risulta lavoratore dipendente con reddito mensile medio di euro [REDACTED] per 12 mensilità e le spese mensili del nucleo familiare sono quantificabili in euro [REDACTED].

Vi è cessione del quinto e delegazione di pagamento sullo stipendio ([REDACTED]).

Il ricorrente non ha beni immobili ed è intestatario di una vettura ([REDACTED]) attualmente ricoverata presso un custode.

La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la



liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII).

In considerazione dei chiarimenti forniti riguardo la composizione del nucleo familiare – [REDACTED] – e le spese necessarie al mantenimento della famiglia ([REDACTED]), si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII la somma mensile di euro [REDACTED] per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, composta dalla moglie e due figli totalmente a carico, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

L'effettiva convenienza della liquidazione dell'autovettura e di eventuali altri beni mobili del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal Liquidatore nel programma di liquidazione

Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

L'unica fonte reddituale dichiarata dal ricorrente è scaturente dal lavoro come dipendente *full time* con contratto a tempo indeterminato. Tale somma è gravata da delegazione di pagamento e cessione del quinto; di conseguenza se il prelievo continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale dei soli predetti creditori in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 150 e 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento all'analoga ipotesi del fallimento, e al pignoramento presso terzi del resto, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal*



"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Sulla base di tali considerazioni, già nel vigore della legge 3/2012 questo Tribunale ha ritenuto che tali principi trovassero applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *"sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile"* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 – il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.



I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura, quindi, devono considerarsi inefficaci, senza necessità di alcun provvedimento da parte del Tribunale.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di trattamento di fine rapporto).

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quiquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).

Nel caso in cui l'attivo sia rappresentato, come nella fattispecie in esame, (anche) da una quota di reddito, è necessario stabilire per quanto tempo occorra proseguire l'apprensione una volta terminata la liquidazione dei restanti beni e, in ogni caso, nell'ipotesi in cui la liquidazione sia rappresentata dalla percezione del solo reddito da lavoro. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, sviluppatosi sotto il vigore della legge 3/2012, ma dal quale non risultano ragioni per discostarsi, anche i redditi futuri sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, Tribunale Bologna, 4.8.2020, entrambe pubblicate su www.ilcaso.it).

Ai fini della decisione appare necessario considerare che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: "*l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale*"). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCII in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso



della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione d'ufficio (ex art. 282 CCII).

Non va trascurato, tuttavia, che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, consente – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato).

Alla luce di tali condivisibili principi si deve dare atto che l'acquisizione delle quote di redditi da lavoro indicate in precedenza non potrà avvenire dopo la declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCII.

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questione di illegittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la



funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”*.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”*; precisando altresì che la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende *“dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”*.

Ne deriva dunque che se la procedura può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall'apertura e che può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. Il



termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, Il comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII. Il Liquidatore, nominato in dispositivo, va inoltre scelto tra i professionisti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023 di cui all'art. 356 CCI, oltre che all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **FEDERICO WEBBER**, nato a [REDACTED] e [REDACTED], C.F. WBBFRC71L16A944G;

nomina

Giudice Delegato il dott. Michele Guernelli

nomina

Liquidatore il dott. Umberto Fenati, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale – a pena di



inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati; Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore del ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinqües e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro [REDACTED] [REDACTED], ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.



Sent. n. 50/2024 pubbl. il 13/03/2024
Rep. n. 54/2024 del 13/03/2024

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del
Tribunale in data 13/03/2024*

Il Presidente rel.
Dott. Michele Guernelli

